

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione dell'assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19

(Ai sensi dell'art 19 del D.L del 17 marzo 2020 n.18)

Il giorno 06 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:


- il Datore di lavoro In Service S.C. rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Boni Andrea
- le OO.SS. di categoria:
- per la FILCAMS CGIL Sig. Marco Pascai con delega Nazionale
- per la FISASCAT CISL Sig.ra Patrizia Orlandini

Premesso

- a) che il datore di lavoro In Service S.C. con sede legale in Campegine (RE) Via Livatino 1/E codice fiscale/partita IVA 01276450333 matricola INPS n 6805426065 operante nel settore Servizi con un organico complessivo di n. 127 unità lavorative, alle quali applica i CCNL Multiservizi e Servizi Fiduciari firmati da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ha comunicato in data 03.04.2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art.19 del D.L. 18/2020, in favore di n. 50 soci lavoratori, dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su ordinativi, commesse, produzione e fermo attività.
- c) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 23 febbraio 2020
- d) *che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro*

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art 19 del D.L n 18/2020;
- 3) ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 4) Il periodo di intervento decorrerà dal 01.04.2020 al 31.05.2020 per un periodo massimo di 9 settimane. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 5) La richiesta interesserà un numero massimo di 50 addetti su un totale complessivo di 127 come da elenco allegato.



- 6) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 7) Il datore di lavoro si impegna a garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e ai lavoratori, in coerenza con le seguenti modalità:
 - **Anticipazione e conguaglio:** secondo le modalità individuate nella Circolare 170 del 15/11/2017 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015
- 8) Durante il periodo di sospensione/ riduzione i ratei di retribuzione indiretta (ferie, permessi e mensilità aggiuntive) matureranno con le seguenti modalità:
 - Maturazione in proporzione all'orario effettivamente svoltoIn ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività
- 9) La fruizione delle ferie / Permessi relativi all'anno precedente, anche tenuto conto delle indicazioni dell'INPS, le parti concordano il seguente utilizzo:
 - Utilizzo delle ore già pianificate prima dell'intervento del FIS
- 10) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
- 11) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 12) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 13) L' Azienda, in caso di pagamento diretto delle indennità da parte dell'INPS, si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro 

FILCAMS/CGIL 

FISASCAT/CISL 